

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

POR FSE Abruzzo 2014-2020

TRA

La **REGIONE ABRUZZO** – C.F. **80003170661** – (di seguito denominata “**Regione**”), con sede in **L’Aquila**, **Via Leonardo da Vinci n. 6**, rappresentata dal **Dott. Vincenzo RIVERA**, nato a **L’Aquila (AQ) il 10.12.1971**, C.F. **RVR VCN 71T10 A345E**, in qualità di **Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa**, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo - **Via Leonardo da Vinci n. 6, L’Aquila**

E

La società in house della Regione Abruzzo **ABRUZZO SVILUPPO S.P.A.**, C.F. **91040800681** - (di seguito denominato **Abruzzo Sviluppo**) – P.I. **01418700686**, con sede in **Corso Vittorio Emanuele II, 49 – 65121 Pescara**, nella persona dell’**Avv. Manuel De Monte**, in qualità di Presidente pro tempore, nato a **Francavilla al Mare, il 01.01.1964**, C.F.: **DMN MNL 64A01 D763F**, domiciliato per la carica presso la sede legale di **Abruzzo Sviluppo in Corso Vittorio Emanuele II, 49 – 65121 Pescara**

Le suddette parti intervengono al presente atto in esecuzione della DGR n.60 del 09.02.2018

PREMESSO

- che con decisione n. C (2014) 10099 del 17.12.2014 è stato approvato il POR Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- che con decisione C(2017) 5838 final della Commissione Europea del 21 agosto 2017, è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014)10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;
- che con la Deliberazione n. 180 del 13.03.2015, la Giunta Regionale ha preso atto che la Commissione Europea con Decisione C(2015) 10099 del 17.12.2014 ha approvato, così come esplicitati nell’articolo 1 della predetta Decisione, gli elementi del POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- che con la Deliberazione n. 828 del 22.12.2017, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione C (2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo Regione Abruzzo - Programma

Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Abruzzo in Italia;

- che l'Autorità di Gestione Unica del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 è incardinata nel Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, giusta DGR n. 33 del 20 gennaio 2015;

- che il POR FSE della Regione Abruzzo per gli anni 2014-2020 dispone di una dotazione finanziaria pari ad € 142.503.150,00 comprensivi della riserva di efficacia dell'attuazione, distribuiti su cinque Assi prioritari, oltre quello relativo all'Assistenza tecnica;

- che il POR FSE 2014-2020 nell'ambito dell'Asse V "*Assistenza Tecnica*" prevede una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 5.700.124,00, iva inclusa, e che detto ultimo importo, iva esclusa, è pari ad € 4.672.232,79;

- che l'art. 59 del Reg. UE 1303/2013 prevede la possibilità di attivare un servizio di assistenza tecnica per sostenere l'attività di preparazione, di gestione, di sorveglianza, valutazione, informazione, comunicazione e controllo dei singoli Piani Operativi regionali insieme ad attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Programma Operativo;

- che Abruzzo Sviluppo S.p.A. ha già collaborato con la Regione Abruzzo nell'ambito di interventi tesi al rafforzamento della capacità amministrativa e che ha maturato, con riferimento al tema della programmazione e gestione di interventi finanziati con fondi nazionali ed europei, una significativa esperienza sia a livello generale che di singole aree territoriali, come si evince dalla DGR. N. 60 del 09.02.2018 cui il presente schema di convenzione è allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che Abruzzo Sviluppo S.p.A., costituita in applicazione della legge regionale 1 marzo 1995, n. 11 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una S.p.a. denominata "Abruzzo Sviluppo") soddisfa le condizioni che permettono il ricorso al modello dell'*in house providing*, tenuto conto di quanto previsto dallo statuto della medesima società;

- che con la DGR n. 196 del 30.03.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica Asse V.1.2.1 "*Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni*" del POR FSE 2014-2020, nonché per le attività di chiusura del POR FSE 2007-2013;

- che con la DGR n. 416 del 29.06.2016 sono stati approvati gli schemi di convenzioni integrative per l'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica Asse VIII.1.2.1 "*Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni*" del POR FESR 2014-2020, nonché per le attività di chiusura del POR FESR 2007-2013 e Asse V.1.2.1 "*Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni*" del POR FSE 2014-2020, nonché per le attività di chiusura del POR FSE 2007-2013;

- che con la DGR 109/2017 è stato approvato il Disciplinare per il Controllo Analogico sulle Società in house della Regione Abruzzo";

TUTTO CIÒ PREMESSO

LA REGIONE ABRUZZO

e

ABRUZZO SVILUPPO S.P.A.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premessa

La Premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'Amministrazione regionale intende dotarsi di un servizio di Assistenza Tecnica altamente qualificato che dia un supporto tecnico- specialistico:
 - a) per un'attuazione efficace ed efficiente del POR FSE Abruzzo 2014-2020 in termini di una corretta gestione finalizzata al raggiungimento dei risultati attesi, attraverso la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
 - b) per il corretto svolgimento delle attività di chiusura del POR FSE Abruzzo 2007-2013;
 - c) per la disseminazione di conoscenza a favore sia del personale regionale, sia di tutti i potenziali beneficiari dei Fondi contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale.

Articolo 3

Oggetto

1. La Regione Abruzzo si avvale di ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. per la realizzazione delle attività di cui all'Asse Prioritario V - Assistenza Tecnica del POR FSE 2014-2020, così come definiti nel Programma Operativo. Specificatamente Abruzzo Sviluppo S.p.A. fornisce i seguenti servizi e svolge le seguenti attività:
 - a. espletamento di procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento delle figure professionali di Assistenza Tecnica, se non presenti nel proprio organico;
 - b. gestione amministrativa delle figure contrattualizzate a valere sul POR FSE 2014-2020;
 - c. gestione amministrativa delle trasferte, rimborsi e spese di missione che dovranno rispettare rigorosamente i parametri prestabiliti;
 - d. supporto per tutte le attività specificate all'articolo 5 della presente Convenzione.

2. L'oggetto della presente Convenzione consiste nell'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e delle strutture regionali deputate all'attuazione del POR FSE 2014-2020, nonché del servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura del POR FSE 2007-2013.

Articolo 4

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale principale cui si riferiscono i servizi e le prestazioni di Assistenza Tecnica sono:
 - a) le sedi della Giunta regionale nelle quali sono incardinati gli Uffici facenti capo all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione, nonché i Dipartimenti regionali affidatari delle azioni previste dal POR FSE Abruzzo 2014-2020 (L'Aquila e Pescara), fermo restando, se necessario, l'obbligo di assicurare attività funzionali e conseguenti al servizio richiesto in sedi diverse, sia nazionali che estere;
 - b) le sedi della Giunta regionale nelle quali sono incardinati gli Uffici facenti capo all'Autorità di Gestione, nonché i Dipartimenti impegnati nelle attività di chiusura del POR FSE 2007-2013.

Articolo 5

Attività di Assistenza Tecnica

1. Le figure professionali contrattualizzate da ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. in qualità di Assistenza Tecnica garantiscono supporto all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e ai Dipartimenti regionali interessati, attraverso un affiancamento tecnico-specialistico anche mediante la predisposizione di documentazione specifica e di strumenti operativi, rispetto allo svolgimento delle seguenti attività in stretta correlazione e secondo le direttive dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e dei Servizi regionali competenti.

A) Attività a supporto dell'Autorità di Gestione

1. In tale macro ambito, il servizio di Assistenza Tecnica, ad eccezione delle attività di competenza dell'esperto per la comunicazione, deve prevedere almeno il supporto per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Progressivo trasferimento di competenze specifiche al personale coinvolto nell'attuazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, anche attraverso una formazione on the job in relazione alle circostanze e alle problematiche che di volta in volta possono presentarsi (**c.d. disseminazione di competenze**), ovvero attraverso l'organizzazione di giornate formative;
 - b) Supporto per la definizione e la predisposizione del sistema di gestione e controllo unico POR FESR Abruzzo 2014-2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020;

- c) Supporto specialistico tecnico nella definizione e predisposizione degli strumenti attuativi per la selezione delle operazioni da finanziare;
- d) Supporto alla valutazione e selezione delle operazioni;
- e) Supporto nella definizione e attuazione della strategia regionale per le Aree interne;
- f) Supporto alle attività di relazione con il partenariato socio-economico ai sensi della DGR 443 del 17.06.2013 (*Nuova politica di coesione 2014-2020 - Protocollo d'Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (DGR n. 239/2008 e ss.mm. e ii.)*. Aggiornamento ed integrazioni);
- g) Supporto all'elaborazione dei documenti per l'attuazione dei Programmi e dei relativi strumenti attuativi (bandi di gara, avvisi pubblici, Protocolli d'Intesa);
- h) Supporto nell'impostazione del sistema degli indicatori del POR FSE Abruzzo, alimentazione del sistema informativo e monitoraggio della rilevazione degli stessi;
- i) Supporto per l'implementazione e il rafforzamento del sistema informativo unico per il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e supporto alla dematerializzazione;
- j) Supporto nella progettazione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure di gestione finanziaria dei programmi, volti al governo dell'avanzamento della spesa, ai fini del rispetto della Regola N+3 (art. 136 Reg. CE 1303/2013) e del raggiungimento della riserva di performance;
- k) Supporto nello svolgimento delle attività inerenti la gestione, il monitoraggio e i controlli di I livello compresa la segnalazione e la gestione delle irregolarità;
- l) Supporto alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza Unico FESR/FSE Abruzzo 2014-2020;
- m) Supporto tecnico nella predisposizione della documentazione per eventuali riprogrammazioni;
- n) Supporto specialistico tecnico per la corretta applicazione delle normative europee, nazionali, regionali su argomenti inerenti ai temi trattati nel Programma;
- o) Supporto specialistico tecnico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del Programma;
- p) Supporto nelle attività di definizione dei piani di azione relativi alle condizionalità ex ante non ancora soddisfatte, con riferimento all'attuazione degli stessi;
- q) Supporto all'integrazione con gli altri Programmi regionali, nazionali ed europei;
- r) Supporto alla chiusura del POR FSE Abruzzo 2007-2013;
- s) Predisposizione domande di adesione al Piano di Azione Coesione (PAC);

- t) Supporto alla predisposizione dei manuali dell'Autorità di gestione e di ogni altra documentazione di competenza della stessa;
 - u) Supporto all'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) con riferimento alle attività di competenza dell'Autorità di Gestione;
2. In tale macro ambito, l'Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione, da svolgere attraverso l'Esperto della Comunicazione deve prevedere almeno il supporto per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Sviluppare, aggiornare e implementare la strategia e il piano di comunicazione del Programma in stretta correlazione e secondo le direttive dell'Autorità di Gestione;
 - Assicurare la visibilità del Programma;
 - Raccogliere, organizzare, editare e divulgare in maniera efficiente le informazioni sul Programma;
 - Sviluppare strumenti di comunicazione del Programma;
 - Comunicazione e coordinamento con gli sviluppatori web e software;
 - Sviluppo e realizzazione degli strumenti multimediali e/o pubblicazioni;
 - Contribuire alla produzione delle pubblicazioni del Programma (online e in cartaceo), incluse tutte le fasi, dal concepimento alla raccolta dei dati e delle informazioni, alla redazione, edizione e illustrazione;
 - Divulgare tutte le informazioni che riguardano gli eventi del Programma e dell'Autorità di Gestione;
 - Partecipare ai Comitati di Sorveglianza e ad altri eventi su disposizione dell'Autorità di Gestione.

B) Attività a supporto dell'Autorità di Certificazione

1. In tale macro ambito, il servizio di Assistenza Tecnica deve prevedere almeno il supporto per lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) Supporto all'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e supporto alla certificazione che provengano da sistemi di contabilità affidabili, che siano basate su documenti giustificativi verificabili e che siano state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione;
 - b) Supporto alla predisposizione dei bilanci ai sensi del Regolamento finanziario (UE) n. 966/2012 art. 59, paragrafo 5, lettera a);
 - c) Supporto alla certificazione dei bilanci e delle spese in essi iscritte, conformemente al diritto applicabile e sostenute in rapporto alle operazioni finanziate in conformità ai criteri applicabili al Programma;

- d) Supporto alla tenuta di una contabilità informatizzata relativa alle spese dichiarate alla Commissione e del contributo pubblico versato ai beneficiari, di una contabilità relativa agli importi recuperabili, recuperati e ritirati nonché supporto alla tenuta del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione;
- e) Supporto alla predisposizione e trasmissione dei dati finanziari del Programma e delle previsioni degli importi oggetto di domande di pagamento negli esercizi finanziari in corso e successivi;
- f) Supporto all'elaborazione di manuali delle procedure relative all'attività di competenza del Servizio in cui è incardinata l'Autorità di Certificazione.
- g) Aggiornamento del personale regionale incardinato nell'Autorità di Certificazione e nei servizi che attuano il Programma, attraverso una formazione on the job in relazione alle circostanze e alle problematiche che di volta in volta possono presentarsi (**c.d. disseminazione di competenze**), ovvero attraverso l'organizzazione di giornate formative.

Articolo 6

Durata

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2023, fatte salve eventuali proroghe del Programma.
2. La presente convenzione sostituisce quella sottoscritta in data 02/08/2016, il cui schema è stato approvato con la DGR 416/2016.

Articolo 7

Gruppo di lavoro POR FSE Abruzzo

1. Per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica previste nella presente Convenzione, Abruzzo Sviluppo S.p.A. costituisce un gruppo di lavoro tecnico che garantisce prodotti e servizi di eccellenza e con elevato grado d'integrazione e coordinamento, secondo quanto di seguito riportato.
2. Il coordinatore, gli esperti qualificati, i consulenti senior, i middle e gli junior, di seguito specificati, devono assicurare la loro presenza presso gli uffici dell'Amministrazione regionale per l'espletamento del servizio, con riferimento al totale del monte giornate/uomo da prestare come di seguito indicato, secondo le esigenze dell'amministrazione regionale ed in concomitanza, possibilmente, dell'orario di lavoro del personale regionale.
3. Il gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività del servizio oggetto di affidamento deve avere la seguente configurazione e requisiti minimi:

n. 1 Consulente senior con funzione di Coordinamento del gruppo di lavoro, di supporto all'Autorità di Gestione, laureato, con almeno **dieci anni** di esperienza professionale nel supporto alla Pubblica Amministrazione nella gestione di programmi operativi relativi a Fondi Nazionali, e a Fondi Europei diretti ed

indiretti con particolare riferimento al FSE, maturata successivamente al 1° gennaio 2000. Il Coordinatore, oltre a garantire l'ottimale funzionamento del gruppo di lavoro nei rapporti con la Regione, deve assicurare il dovuto raccordo tra la struttura in cui è incardinata formalmente l'Autorità di Gestione e le strutture regionali impegnate nell'attuazione del Programma. Il Coordinatore deve garantire 200 giornate lavorative l'anno da svolgere prevalentemente in presenza presso gli Uffici dell'Autorità di Gestione, ovvero in altre sedi, secondo le esigenze dell'Amministrazione regionale. Il coordinatore del gruppo di lavoro è l'interlocutore primario nei confronti dell'Autorità di Gestione.

n. 2 Consulenti senior, laureati, con almeno **sette anni** di esperienza professionale in materia di programmazione, progettazione, attuazione, gestione, controllo, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e certificazione della spesa nell'ambito dei Fondi strutturali, con particolare riferimento al FSE. I consulenti senior devono assicurare la puntuale e corretta erogazione di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'affidamento. Ciascun consulente senior deve garantire 110 giornate lavorative l'anno da svolgere prevalentemente in presenza presso gli Uffici dell'Autorità di Gestione o dell'Autorità di Certificazione, ovvero in altre sedi, secondo le esigenze dell'Amministrazione regionale.

n. 6 Consulenti middle, laureati, con almeno **cinque anni** di esperienza professionale presso Pubbliche Amministrazioni e/o strutture private in una o più delle seguenti materie: progettazione, predisposizione di bandi e altri strumenti di attuazione, attuazione, gestione, controllo, monitoraggio, rendicontazione e certificazione della spesa. I consulenti middle devono assicurare la puntuale e corretta erogazione di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'affidamento. I consulenti middle devono garantire 220 giornate lavorative l'anno ciascuno da svolgere prevalentemente in presenza presso gli Uffici dell'Autorità di Gestione o dell'Autorità di Certificazione, ovvero in altre sedi, secondo le esigenze dell'Amministrazione regionale.

n. 3 Consulenti junior, in possesso del diploma di laurea triennale, o specialistica o laurea magistrale e comprovata esperienza professionale di almeno **tre anni** presso Pubbliche amministrazioni e/o strutture private in una o più delle seguenti materie: selezione delle operazioni, attuazione, gestione, controllo e monitoraggio fisico e finanziario nell'ambito dei Fondi nazionali e dei Fondi europei diretti e indiretti, con particolare riferimento al FSE. Tra i consulenti junior devono essere previste: **a) una figura professionale** con esperienza in materia di controlli e rendicontazione (per attività di certificazione della spesa, di rendicontazione, verifica e controllo della spesa di interventi finanziati con Fondi nazionali e dei Fondi europei diretti e indiretti, con particolare riferimento al FSE; **b) una figura professionale** con esperienza in materia di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati con Fondi nazionali e dei Fondi europei diretti e indiretti, con particolare riferimento al FSE anche attraverso l'utilizzo di specifici applicativi informatici; **c) una figura di Esperto per la Comunicazione** laureato con almeno tre anni di esperienza professionale in materia di comunicazione verso il grande pubblico ed il pubblico specializzato, che deve garantire 132 giornate lavorative l'anno.

I consulenti junior, devono assicurare le loro prestazioni in stretto raccordo con il gruppo di lavoro e garantire, ad eccezione dell'esperto in comunicazione, 220 giornate lavorative annue da svolgere prevalentemente in presenza presso gli Uffici dell'Autorità di Gestione o dell'Autorità di Certificazione, o dei Dipartimenti

incaricati dell'attuazione del Programma, ovvero in altre sedi, secondo le esigenze dell'Amministrazione regionale.

4. In caso di missione si stabilisce quanto segue:

- a) il rimborso per le missioni dei componenti del Gruppo di Lavoro si applica agli spostamenti dalla sede di prevalente assegnazione ad altra sede regionale ovvero ad altre sedi dove si svolgono le attività di assistenza tecnica e che l'importo per le spese di trasferta è parametrato al prezzo degli spostamenti con il mezzo pubblico più economico e comunque nei limiti dell'importo assegnato nella predetta convenzione nella voce *Altre Spese-Costi per Trasferte* del Piano Economico (**Allegato 1**);
- b) le trasferte sono autorizzate da Abruzzo Sviluppo S.p.A., in accordo con l'Autorità di Gestione ovvero con l'Autorità di Certificazione, ovvero con il Direttore o il Dirigente della Struttura Regionale cui è assegnato il personale di Assistenza Tecnica.
- c) il riconoscimento delle spese di trasferta, come sopra descritte, può avvenire dalla data di sottoscrizione della prima Convenzione per l'affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica.

5. Le competenze e l'esperienza professionale di ciascun componente il gruppo di lavoro devono essere indicate nei *curricula* dei singoli esperti. Per ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro deve essere allegato il *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto dalla persona cui afferisce, con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali documentabili, richieste e/o maturate nelle materie oggetto della presente convenzione, delle quali deve essere fornita una dettagliata descrizione. Il curriculum deve essere corredato di una dichiarazione d'impegno a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione.

6. Il curriculum deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, corredato di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

7. La composizione del gruppo di lavoro, come specificata al presente articolo, non può essere modificata senza il preventivo consenso formale dell'Autorità di Gestione.

8. Se Abruzzo Sviluppo, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve utilizzare la graduatoria di merito formata in esito alle procedure di selezione di cui al successivo art. 8, ovvero attingere previamente da risorse interne ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. se presenti.

9. **Nel limite dell'importo complessivo dell'affidamento**, per una migliore funzionalità del gruppo di lavoro, le giornate residue possono essere redistribuite all'interno del Gruppo di lavoro, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, su indicazione dell'Autorità di Gestione.

10. **Nel limite dell'importo complessivo dell'affidamento**, le economie che dovessero maturare, nel corso dello svolgimento del servizio, possono essere utilizzate anche per il reperimento di ulteriori

figure professionali, aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente articolo, su disposizione dell'Autorità di Gestione che, con proprio provvedimento, specifica la composizione del gruppo di lavoro.

11. Le figure professionali aggiuntive, di cui al comma 10 del presente articolo, possono appartenere a profili diversi da quelli in riferimento ai quali sono maturate le economie da utilizzare.

Articolo 8

Selezione dei componenti del gruppo di lavoro e nomina della Commissione per il reclutamento delle figure professionali

1. Il gruppo di lavoro di cui all'articolo 7 è costituito prioritariamente con le risorse umane interne ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., dotate delle competenze di cui allo stesso articolo 7.
2. Per i profili non presenti, Abruzzo Sviluppo S.p.A. provvede a selezionare i componenti del gruppo di lavoro di cui all'articolo 7 e a nominare una commissione tecnica costituita da:
 - a. un dirigente/funziionario regionale esperto in materia di fondi europei e di normativa europea;
 - b. un Componente esperto nelle materie oggetto della selezione, individuato in un dirigente o funzionario di Abruzzo Sviluppo S.p.A., o della Regione Abruzzo in caso di indisponibilità del componente di Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
 - c. un Componente esterno, esperto nelle materie oggetto della selezione;
 - d. un Segretario verbalizzante.
3. Le attività volte alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1 non comportano alcun onere a carico del bilancio della Regione Abruzzo, ulteriore a quelli imputabili al servizio di Assistenza tecnica.
4. La selezione delle figure professionali è disposta mediante Avviso Pubblico per titoli. L'attribuzione degli incarichi sarà preceduto da apposito colloquio in ordine ai requisiti e al curriculum.
5. L'Avviso di cui al comma 4, emanato da Abruzzo Sviluppo S.p.A., specifica requisiti, criteri e modalità per la formazione della graduatoria di merito da cui attingere per la formazione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 7.
6. In caso di sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro Abruzzo Sviluppo S.p.A. attinge dalla graduatoria secondo l'ordine di posizionamento nella stessa, ovvero attingendo da risorse interne ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., se presenti.

Articolo 9

Indipendenza/incompatibilità

1. Nella organizzazione delle attività da svolgere deve essere assicurato il principio della separazione delle funzioni tra gli organismi di gestione e quelli di controllo del Programma e all'interno degli

stessi, come previsto dall'art. 72 "*Principi generali dei sistemi di gestione controllo*" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. I componenti dedicati al supporto tecnico specialistico per le funzioni di certificazione della spesa devono essere funzionalmente indipendenti (non avere in essere qualsivoglia contratto di lavoro a qualsiasi titolo) dagli altri organismi di controllo del Programma.
3. Per tutti i componenti del gruppo di lavoro, lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e/o beneficiari finanziati nell'ambito del medesimo programma ovvero la presenza di condizioni di conflitto di interesse con i proponenti e/o beneficiari del programma, costituisce motivo di incompatibilità.
4. Inoltre, i componenti del gruppo di lavoro:
 - a) non devono avere procedimenti penali pendenti;
 - b) non devono avere condanne penali a carico;
 - c) non devono versare in stato di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, né in stato interdizione dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) non devono essere destinatari di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino l'esercizio dell'attività professionale (per i componenti del gruppo di lavoro iscritti ad Ordini Professionali);
 - e) non devono aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine (per i componenti del gruppo di lavoro eventualmente iscritti ad Ordini Professionali), né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
 - f) non devono aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'assunzione dell'incarico in qualità di componente del gruppo di lavoro.
5. Tutto quanto sopra espresso deve permanere in capo ai componenti del gruppo di lavoro durante tutta la durata del servizio, con salvezza della loro sostituzione in caso di sopravvenuto mancato rispetto delle condizioni di cui sopra.
6. A pena di esclusione della suddetta indipendenza i componenti del gruppo di lavoro devono dare esplicita indicazione, ai sensi del DPR 445/2000:
 - a) dell'assenza di procedimenti penali pendenti;
 - b) dell'assenza di condanne penali a carico;
 - c) dell'assenza di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di interdizione dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

- d) di non essere destinatari di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino l'esercizio dell'attività professionale (per i componenti del gruppo di lavoro eventualmente iscritti ad Ordini Professionali);
 - e) di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine (per i componenti del gruppo di lavoro iscritti ad Ordini Professionali), né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
 - f) di non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa almeno per i tre esercizi precedenti all'assunzione dell'incarico in qualità di componente del gruppo di lavoro.
7. I componenti del gruppo di lavoro devono dare esplicita indicazione dell'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione delle predette condizioni.
8. Se nel corso dell'espletamento del servizio sorge una delle condizioni di cui al presente articolo, Abruzzo Sviluppo S.p.A. provvede, entro cinque giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni, a sostituire il componente del gruppo di lavoro utilizzando la graduatoria di merito di cui all'art. 8.

Articolo 10

Coordinamento delle attività, Piano Tecnico di Lavoro e verifica dei servizi

1. Nello svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica, Abruzzo Sviluppo S.p.A. deve coordinarsi direttamente con l'Autorità di Gestione, almeno con le seguenti modalità:
- a) definizione annuale di un piano tecnico di lavoro da sottoporre, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, all'Autorità di Gestione che indichi le attività dei servizi da realizzare nell'ambito di quanto previsto all'art. 5 della presente convenzione, specificando il cronoprogramma delle attività e dei soggetti coinvolti. Il piano può essere oggetto di aggiornamenti concordati da Abruzzo Sviluppo S.p.A. con l'Autorità di Gestione;
 - b) impegno a prendere parte a tutti gli incontri ai quali è chiamato a partecipare dall'Autorità di Gestione;
 - c) dotazioni di hardware e software adeguati ad espletare il servizio e compatibili con quelli dei quali dispone l'Amministrazione regionale solo nel caso in cui le sedi dell'Amministrazione regionale interessate dalle attività e gli esperti che compongono il Gruppo di Lavoro ne fossero sprovvisti.
2. L'Autorità di Gestione accerta che il piano tecnico annuale di lavoro del servizio sia stato eseguito nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità. A tal fine, Abruzzo Sviluppo S.p.A. deve produrre idonea documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento. Tale documentazione

comprende uno schema recante la descrizione dettagliata delle attività svolte nel periodo di riferimento, specificando gli esperti utilizzati, il loro costo unitario per giornata/uomo, il numero di giornate/uomo effettivamente svolte in relazione alle attività poste in essere.

Articolo 11

Tutela della privacy

1. Abruzzo Sviluppo S.p.A. si impegna formalmente a dare istruzioni ai componenti del gruppo di lavoro affinché tutti i dati e le informazioni acquisite nell'ambito del servizio vengano considerati riservati e trattati come tali.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Abruzzo Sviluppo S.p.A. esprime il proprio consenso al predetto trattamento ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.ii.mm.

Articolo 12

Responsabilità e obblighi

1. Abruzzo Sviluppo S.p.A. è assoggettato al pieno rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
2. Abruzzo Sviluppo S.p.A. è tenuto a rispettare tutte le disposizioni relative ai criteri di gestione e modalità di erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e ad accettarne il controllo anche ispettivo.
3. Abruzzo Sviluppo S.p.A., inoltre, si obbliga a:
 - a) sottostare agli obblighi derivanti dall'applicazione del "Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con la deliberazione n. 72 del 10/02/2014;
 - b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
 - c) non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del servizio affidato e delle informazioni delle quali viene a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza della presente convenzione;
 - d) partecipare alle riunioni di partenariato e del Comitato di Sorveglianza previa indicazione di un proprio referente;
 - e) partecipare alle riunioni indicate dall'Autorità di Gestione, anche al di fuori Regione e all'estero.
4. Abruzzo Sviluppo S.p.A. ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro; riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dalla presente convenzione e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando la Regione Abruzzo da ogni responsabilità.

Articolo 13

Modalità attuative degli interventi e cause di risoluzione della convenzione

1. Abruzzo Sviluppo S.p.A. deve garantire per l'intera durata della presente convenzione l'operatività del personale che compone il Gruppo di Lavoro e la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 7 e 9, pena la risoluzione della Convenzione nei seguenti casi:
 - a) sostituzione di uno dei componenti del gruppo di lavoro in assenza del preventivo consenso formale, dell'Autorità di Gestione, in caso di mancato rispetto della condizione di cui al comma 5 dell'articolo 8;
 - b) inadempimento degli obblighi di prestazione del servizio di assistenza tecnica come disciplinato dalla presente convenzione.
 - c) secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
2. Abruzzo Sviluppo S.p.A. deve garantire e far garantire dai propri collaboratori, pena la risoluzione della presente Convenzione, gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con la deliberazione n. 72 del 10.02.2014;
3. Abruzzo Sviluppo S.p.A. si riserva la possibilità di richiedere rimodulazioni al Piano Economico, fermo restando l'importo complessivo dell'affidamento, (**Allegato 1**), quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione e al piano di attività di progetto, motivate preventivamente e comunicate all'Autorità di Gestione e dalla stessa autorizzate.

Articolo 14

Corrispettivo

1. Per le attività previste nella presente Convenzione è stabilito il corrispettivo di **€ 3.140.586,66** IVA esclusa, così come riportato nel Piano Economico, **Allegato 1**, quale parte integrante e sostanziale del presente schema di convenzione.

Articolo 15

Rendicontazione e modalità di pagamento

1. Il pagamento annuale a favore di Abruzzo Sviluppo S.p.A. è disposto, previa verifica e dichiarazione sulla corretta esecuzione delle prestazioni a cura dell'Autorità di Gestione.
2. Le modalità di pagamento avverranno nel seguente modo:
 - a) il 40% dell'importo totale stabilito dallo schema di convenzione approvato dalla DGR 196/2015;
 - b) pagamenti annuali disposti sulla base di stati di avanzamento che sono presentati da Abruzzo Sviluppo S.p.A. entro il 31 gennaio del 2017 (per il 2016) sino ad un massimo di **€ 336.379,25** IVA esclusa, entro il 31 gennaio 2018 (per il 2017) sino ad un massimo di **€ 336.379,25** IVA esclusa, come stabilito dallo schema di convenzione FSE approvato dalla DGR 416/2016;

- c) pagamenti annuali, fino a concorrenza del 95% dell'importo totale della presente convenzione, come specificato nell'**Allegato 1** alla presente Convenzione, entro il 31 gennaio 2019 (per il 2018) sino ad un massimo di € **380.500,62** IVA esclusa, entro il 31 gennaio 2020 (per il 2019) sino ad un massimo di € **380.500,62** IVA esclusa, entro il 31 gennaio 2021 (per il 2020) sino ad un massimo di € **380.500,62** IVA esclusa. Qualora l'importo oggetto di rendicontazione sia inferiore ai predetti importi la Regione Abruzzo corrisponderà l'importo pari alla rendicontazione presentata;
- d) il saldo finale, pari al 5% dell'importo totale della presente convenzione, è corrisposto ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., previa rendicontazione delle attività svolte, entro il 31 dicembre 2023.
3. I pagamenti annuali e il saldo finale sono disposti previa acquisizione da parte di Abruzzo Sviluppo S.p.A. di relazioni dettagliate sulle attività svolte nel periodo di riferimento che indicano gli esperti utilizzati, il loro costo unitario per giornata/uomo, il numero di giornate/uomo effettivamente svolte in relazione alle attività poste in essere. Le relazioni sono corredate dei documenti giustificati delle spese sostenute, nonché delle dichiarazioni attestanti l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali, nonché di ogni altro documento a supporto.
4. In relazione alla voce di spesa ***Costi generali Abruzzo Sviluppo S.p.A.***, di cui alla macrovoce ***Altre Spese*** dal Piano Economico (**Allegato 1** alla presente Convenzione), sono ammissibili anche i costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati.
5. La liquidazione di ogni importo avviene a favore di Abruzzo Sviluppo S.p.A., mediante accredito su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato dallo stesso alla riscossione dei proventi derivanti dall'affidamento in oggetto, nel rispetto ed ai sensi della L. 136/2010 e ss.ii.mm., nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 16

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di L'Aquila.
2. Nei casi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Articolo 17

Patto di Integrità

1. In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 27 agosto 2015, Abruzzo Sviluppo S.p.A. presenta e sottoscrive il Patto di integrità, in sede di sottoscrizione della presente convenzione, specificando che l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di perfezionamento della procedura di affidamento.
2. Il patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione (**Allegato 2**).
3. Con la sottoscrizione del patto di integrità Abruzzo Sviluppo S.p.A. dichiara:

- a) di non aver fatto ricorso e si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento di cui presente Convenzione;
 - b) di non avere influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto della Convenzione, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento di cui alla presente convenzione;
 - c) di impegnarsi a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'amministrazione stessa;
 - d) di informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - e) di assicurare la propria collaborazione con le Forze di Polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
4. La violazione da parte di Abruzzo Sviluppo S.p.A. di quanto previsto dal comma 3 costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.
5. Si stabilisce che Abruzzo Sviluppo S.p.A. sottoscriva di nuovo il Patto d'Integrità in sede di sottoscrizione della convenzione integrativa di cui al presente schema (**Allegato2**).

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le selezioni già espletate alla data di sottoscrizione della presente convenzione delle figure professionali di cui agli schemi di convenzione delle DGR 196/2016 e 416/216, corrispondenti a quelle previste nell'articolo 7 della presente convenzione, tenuto conto dell'invarianza dei requisiti di accesso alle procedure di reclutamento / selezione.
2. Per le figure professionali introdotte con la presente convenzione, ai fini del necessario reperimento, Abruzzo Sviluppo S.p.A. verifica preventivamente la presenza delle stesse nell'ambito del proprio organico. Qualora dette figure non fossero presenti, Abruzzo Sviluppo S.p.A. avvia specifica procedura di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.
3. Ai fini dell'applicazione del criterio di imputazione dei costi generali di cui all'art.15, si stabilisce che esso trovi applicazione, per la quantificazione dei costi generali operata successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, anche con riferimento a costi generali le cui spesa non è

stata ancora rimborsata dalla Regione Abruzzo.

4. La presente convenzione, corredata degli Allegati 1 e 2, quali parti integrali e sostanziali, può essere modificata con provvedimento dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, fermo restando il rispetto dell'importo complessivo dell'affidamento.

L'Aquila, li 30 Aprile 2016

PER LA REGIONE ABRUZZO
L'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE
IL DIRETTORE



PER ABRUZZO SVILUPPO S.P.A.

IL PRESIDENTE


